

dell'onorevole Pellizzari, quanto nelle osservazioni di Sua Eccellenza Arpinati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERNA. Ho incominciato il mio brevissimo discorso col riconoscere, in conformità di quello che ho sempre sostenuto, le benemeritenze di questa categoria. Fino da quando ero direttore di « *Odonto-Stomatologia* », sostenni questa tesi senza alcuna incertezza, e la sostengo oggi. Solamente dico che di fronte al nuovo sistema giuridico che abbiamo nel nostro Paese, di fronte alla legislazione sanitaria che regola le specialità mediche, nasce confusione quando agli elementi di questa benemerita classe diamo lo stesso titolo che conseguono i medici dopo la laurea, dopo l'esame di Stato ed il corso di perfezionamento.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si chiamano dottori.

PERNA. Nella magnifica azione del Regime abbiamo una legislazione nuova in tutti i campi dell'attività italiana rinnovata, ed anche in questo. Oggi per diventare specialisti, perchè il Regime combatte le facilitazioni e le improvvisazioni, si esige la laurea, l'esame di Stato ed un corso post-universitario di perfezionamento.

Si esige, ed è bene che sia così, un corso universitario di perfezionamento, che per la odontoiatria è di un biennio, dopo il quale il medico si chiama « dentista ». Come si chiama il medico degli occhi? Oculista. Come lo specialista dei bambini? Pediatra. Ecco il punto fondamentale.

In epoca lontana, quando avemmo l'invasione di questa benemerita categoria, si ritenne opportuno di disciplinare il termine della loro competenza ed allora il Ministero dell'interno (questa è storia) si rivolse al Ministero della pubblica istruzione per conoscere quale fosse il titolo da applicarsi più propriamente a questa gente che conseguiva l'abilitazione mediante diploma. Il Ministero sottopose il quesito al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale stabilì che il titolo da dare a questi abilitati fosse quello di « dentista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria » appunto per evitare le confusioni di una volta.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per l'avvenire.

PERNA. Chiarito il punto, non ho che da rinnovare il mio plauso più profondo al Governo, il quale finalmente ha risolto questa piccolissima questione nei riguardi di una categoria benemerita e numerosa.

PRESIDENTE. Onorevole Giardina, ella ha udito. Il Governo fa proprio il suo emendamento al comma 1° dell'articolo 2° del decreto, soltanto con questa modificazione che, mentre ella aveva proposto di aggiungere le parole « e odontoiatra » il Governo propone invece di aggiungere « o odontoiatra ». Mi pare che sia lo stesso. Di conseguenza, ella ritira il suo emendamento?

SALVI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI, *relatore*. Dopo quanto ha detto in mia assenza l'onorevole Pellizzari, io desidero unicamente, se mi consente la Camera, spiegare il secondo emendamento al comma 3° dell'articolo 1 decreto. La mia relazione, estesa in base alla discussione avvenuta in seno alla Commissione, emendando la frase « con diritto di voto » nell'altra « con diritto di intervento e di voto, aveva creduto, non solo di disciplinare meglio l'azione di quel membro aggiunto nel Consiglio dell'Ordine dei medici, ma anche di rimanere attaccata allo spirito della legge in discussione.

Si tratta infatti di una persona che appartiene ad una categoria speciale di sanitari. Come questa è rappresentata nell'albo dell'Ordine professionale da un elenco aggiunto, così è aggiunto al Consiglio dell'ordine il suo rappresentante.

È evidente che se l'opera di quest'ultimo debba limitare a ciò che riguarda la categoria, sia perfettamente inutile che egli intervenga in seno al Consiglio come semplice spettatore quando si tratta di questioni che riguardano i medici. Tanto più che spesso gli Ordini sono chiamati a giudicare su questioni riguardanti il decoro nell'esercizio della professione, questioni che spesso rivestono carattere abbastanza delicato e riservato, e che investono assai profondamente col giudizio sul modo di comportarsi di questo o di quel professionista, la stima che è la base del successo nella pratica professionale.

Ora la persona suddetta, non essendo medico, non può evidentemente essere al corrente di tante e tante cose di carattere tecnico sulle quali spesso si basano le discussioni e le decisioni dell'Ordine dei medici in materia di decoro e di disciplina professionale. Ecco perchè era apparso opportuno alla Commissione precisare, meglio di quello che non facesse la lettera del disegno di legge, l'oggetto ed i limiti delle sue mansioni.

Non è il caso di ripetere qui gli elogi verso quella categoria di sanitari. Gli oratori sono stati unanimi nel farne, e la stessa relazione non ne è stata affatto avara.